



Berna,

Destinatari:
Governi cantonali

**Modifiche della legge federale sugli stranieri (LStr)
(Norme procedurali e sistemi d'informazione)
Avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare la procedura di consultazione in merito alla revisione della legge sugli stranieri (LStr).

La procedura di consultazione si concluderà il **13 ottobre 2016**.

Di fronte ai recenti sviluppi della giurisprudenza, ad alcune decisioni del Consiglio federale e alla necessità di ottimizzare le disposizioni vigenti, si è resa opportuna una revisione dei seguenti punti della LStr.

Procedura di approvazione (n. 1.2.1 del rapporto esplicativo)

L'adeguamento proposto intende garantire che in caso di decisione di un'autorità di ricorso cantonale la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possa scegliere tra la procedura di approvazione e il ricorso per contestare il rilascio di un permesso.

Protezione delle vittime che esercitano la prostituzione (n. 1.2.2)

Il 22 ottobre 2014 il Consiglio federale ha deciso di abolire lo statuto di artista di cabaret. Per garantire una protezione efficace delle persone che esercitano la prostituzione e che sono vittime di violenza, occorre tuttavia, in determinati casi e a determinate condizioni, consentire loro di ottenere un permesso di soggiorno e un aiuto al ritorno.

Ampliamento della cerchia dei beneficiari dell'aiuto al ritorno (n. 1.2.3)

Occorre estendere la possibilità di beneficiare dell'aiuto al ritorno a tutte le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera, sia nel settore dell'asilo, sia (contrariamente a quanto avviene oggi) nel settore degli stranieri.



Qualità delle misure d'integrazione (n. 1.2.4)

La modifica della LStr concretizza le disposizioni della legge federale sulla formazione continua (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017) in riferimento ai criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità delle misure d'integrazione degli stranieri.

Spese legate al soggiorno in Svizzera di lavoratori distaccati (n. 1.2.5)

Occorre sancire espressamente nella legge l'obbligo dei datori di lavoro con domicilio o sede all'estero di farsi carico delle spese occasionate dai loro lavoratori distaccati in Svizzera e conferire al Consiglio federale la competenza di decidere in merito alla durata di tale obbligo in caso di distaccamenti di lunga durata.

Misure per migliorare l'applicabilità del divieto, per i rifugiati riconosciuti, di recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza (n. 1.2.6)

La legge vigente vieta ai rifugiati riconosciuti di recarsi nel loro Paese d'origine o di provenienza. Occorre pertanto prevedere nella LStr e nella legge sull'asilo (LAsi) ulteriori misure per evitare l'elusione di questo divieto.

Associazione a Schengen e Dublino (n. 1.2.7–1.2.9)

Sono necessari diversi adeguamenti per ottimizzare la trasposizione della direttiva europea sul rimpatrio e tenere conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale amministrativo federale.

Per semplificare le procedure di rifiuto d'entrata e di allontanamento alle frontiere esterne di Schengen (aeroporti svizzeri) conformemente al codice frontiere Schengen, occorre delegare agli organi di controllo alla frontiera, ossia alle polizie cantonali e al Corpo delle guardie di confine (Cgcf), la competenza di emanare decisioni in nome della SEM.

Nel quadro del riassetto del settore dell'asilo, l'avamprogetto estende la competenza di pronunciare una carcerazione nell'ambito della procedura Dublino, finora demandata unicamente ai Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione, anche ai Cantoni competenti per l'esecuzione dell'allontanamento.

Sistemi d'informazione e comunicazione dei dati (n. 1.2.10–1.2.16)

- Occorre creare un nuovo sistema d'informazione per sostenere i processi relativi al ritorno e migliorare l'efficienza del lavoro svolto dai Cantoni e dalla SEM. La pertinente base legale deve essere inserita nella LStr.
- In determinati casi le autorità di polizia comunali devono poter accedere direttamente al sistema centrale d'informazione visti Schengen (C-VIS) e al sistema nazionale visti (ORBIS). La pertinente base legale va inserita nella LStr.
- Nel quadro dei compiti legati alla verifica dei documenti di viaggio, l'ufficio SIRENE dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) deve poter accedere



direttamente al sistema sui documenti di viaggio per stranieri (ISR). La pertinente base legale è inserita nella LStr.

- Per lottare contro la criminalità internazionale organizzata e il terrorismo, fedpol deve poter accedere direttamente al sistema API (Advance Passenger Information). A tal fine occorre adeguare la pertinente base legale della LStr. Attualmente il Servizio delle attività informative (SIC) ottiene già questi dati in via elettronica, allo scopo di prevenire le minacce alla sicurezza interna o esterna derivanti dal terrorismo, dalla proliferazione di armi e dallo spionaggio. Ai fini della certezza del diritto occorre creare nella LStr una base legale esplicita anche per questa trasmissione di dati.
- Nella legge sull'asilo occorre creare una base legale per poter utilizzare come mezzi di prova le immagini audiovisive della videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici gestiti dalla SEM.
- La registrazione di dati nuovi particolarmente degni di protezione nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) rende necessario un adeguamento della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA).
- Nella LStr e nella legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è necessario ottimizzare la comunicazione di dati alle autorità competenti in materia di migrazione.

In allegato vi trasmettiamo l'avamprogetto e il rapporto esplicativo, disponibili anche sul sito <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html> oppure presso la SEM all'indirizzo sottostante.

Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi preghiamo pertanto di inviare i vostri pareri, se possibile, in forma *elettronica* (**una versione pdf e una versione word**) ai seguenti indirizzi e-mail:

Sandrine.Favre@sem.admin.ch e Alexandre.Diener@sem.admin.ch.

Indirizzo *postale*:

Segreteria di Stato della migrazione
Stato maggiore Diritto
Sandrine Favre e Alexandre Diener
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Per domande e ulteriori informazioni sono volentieri a disposizione la signora Sandrine Favre (tel. +41 58 465 85.07) e il signor Alexandre Diener (tel. +41 58 465 95 76).



Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, onorevoli
Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo
- Elenco dei destinatari